



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Centro Multidisciplinare per la formazione degli
insegnanti e l'innovazione didattica
Teaching and Learning Center

**BANDO DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE
PFI 60 CFU E PFI 30 CFU DPCM 04 AGOSTO 2023
A.A. 2024/2025**

Nel presente bando, unicamente al fine di garantire una migliore leggibilità del testo, è utilizzato il genere maschile come forma riferita in maniera inclusiva a tutte le persone interessate.

Articolo 1 – Attivazione percorsi 60 CFU (PFI 60) e posti disponibili

1. Per l'a.a. 2024/2025 sono attivati presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata i Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (PFI 60) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023);

Di seguito i posti disponibili per ciascuna classe di concorso:

Classe di concorso	n. posti	n. posti riservati
AC24 - LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)	7	0
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	5	0
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	31	1
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	22	1

2. Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l'anno accademico 2024/2025, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.
3. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Articolo 2 – Attivazione percorsi 30 CFU (PFI 30) e posti disponibili

1. Per l'a.a. 2024/2025 sono attivati presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata i Percorsi preordinati all'acquisizione dei 30 CFU/CFA (PFI 30), di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023).

Di seguito i posti disponibili per ciascuna classe di concorso:

Classe di concorso	n. posti
AC24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLA)	5
A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	5
A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	25
B015 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	17

Articolo 3 - Requisiti di ammissione PFI 60

Sono ammessi alla procedura di selezione dei PFI 60 CFU i candidati che:

1. Sono in possesso di titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59: - laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; - relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, diploma di istruzione superiore che dà accesso alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado secondo la normativa vigente in materia (tabella B al D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017 e successive modifiche);
2. sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 (laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso). Per coloro che sono iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso alle procedure selettive è subordinato al conseguimento di almeno 180 CFU.

Ai sensi dell'art. 2-ter, co. 1 del Dlgs 59/2017, l'accesso alla prova finale del percorso di formazione è comunque subordinata al conseguimento del titolo di studio richiesto per la classe di concorso per cui si intende conseguire l'abilitazione. Gli iscritti ai percorsi di formazione in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) potranno accedere alla prova finale del percorso di formazione solo in seguito all'effettivo conseguimento del titolo di studio richiesto per la classe di concorso.

I requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo di scadenza del presente bando di ammissione, ossia il **03/04/2025**.

I candidati in possesso di titolo di studio estero non abilitante sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo, che verrà valutato ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione. La documentazione di cui alla "NOTA 1" (in calce al presente bando) dovrà essere caricata in fase di sottomissione della domanda.

Il riconoscimento dei CFU conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici è regolato ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, art. 8.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione PFI 30

1. Fermo restando il possesso del titolo di accesso di cui all'art. 3, c.1, i percorsi PFI 30 CFU di cui all'art. 2-ter, c. 4-bis Dlgs 59/2017 sono riservati a:
 - a) coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, c. 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124;
 - b) coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art 59, c. 9-bis del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Articolo 5 - Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale (D.M. 270 del 19.03.2025)

I percorsi di formazione iniziale, di cui al D.M. 270 del 19.03.2025, sono svolti con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023. 3.

Per l'accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

Articolo 6 - Attività di tirocinio (D.M. 270 del 19.03.2025)

Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a dodici ore.

Articolo 7 - Procedura di iscrizione

1. È possibile presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola Istituzione.

2. Coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione validi per l'accesso a più classi di concorso e vogliono partecipare a più procedure devono presentare distinte domande.
 - a) La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso il portale raggiungibile con il seguente link: <https://studenti.smartedu.uniroma2.it/> dalla data di pubblicazione del presente bando fino al **03/04/2025**.
3. Per effettuare l'iscrizione alla procedura di selezione è necessario:
 - a) Collegarsi al sito <https://studenti.smartedu.uniroma2.it/>
 - b) Eseguire la registrazione al sito
 - c) Effettuare il login e seguire la procedura indicata
 - d) Inserire tutti i dati e i titoli richiesti e validi per la valutazione e la determinazione della graduatoria nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
 - e) Verificare e confermare la correttezza dei dati inseriti
 - f) Stampare e firmare l'autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii.
 - g) Effettuare il pagamento del bollettino pari ad € 30,00, utilizzando il sistema PagoPA

Durante la procedura è richiesto di allegare:

- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Modulo Autocertificazione dei requisiti di ammissione;
- Per i soli candidati con disabilità, modulo autocertificazione disabilità.

4. I candidati con disabilità certificata pari o superiore al 66% sono esentati dal pagamento del contributo di iscrizione alla selezione ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012.

La documentazione dovrà essere inviata, in formato PDF, via mail, alla Segreteria Tecnica per l'Inclusione degli Studenti con disabilità e DSA (CARIS), all'indirizzo: segreteria@caris.uniroma2.it **entro e non oltre il giorno 03/04/2025**.

Per informazioni <https://www-2024.caris.uniroma2.it/>.

La Commissione CARIS verifica l'idoneità della documentazione presentata dall'utente per l'esonero.

Se la documentazione risulta regolare:

- Invia e-mail al candidato per confermare l'esonero dal contributo.

Nel caso in cui la documentazione non risultasse in regola:

- invia e-mail al candidato comunicando che la documentazione non è conforme e che dovrà procedere al pagamento del contributo.

Articolo 8 - Modalità di ammissione e graduatoria

1. Per ciascun percorso formativo si procede alla formulazione della graduatoria di merito esclusivamente se il numero delle domande pervenute è superiore al numero dei posti disponibili:
 - a. per i candidati PFI 60 (ad eccezione dei posti riservati 5%) la valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri definiti all'allegato B del D.M. 270 del 19 marzo 2025;

- b. per i candidati che hanno presentato la domanda su posti riservati (quota del 5 % PFI 60) e per i candidati che hanno presentato domanda per i percorsi PFI 30 la valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri definiti all'allegato A del D.M. n. 148 del 24 febbraio 2025.
2. Ciascuna graduatoria è formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto da ciascun candidato, in caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. Le graduatorie sono pubblicate sul sito <https://teachinglearningcenter.uniroma2.it/bandi-accesso-graduatorie-e-attivita-didattiche/>.
4. Per ciascun percorso PFI 60 si dà luogo allo scorrimento della graduatoria (esclusi i posti riservati 5%):
 - a. qualora il numero dei candidati ammessi al percorso da PFI 30 della medesima classe, risulti inferiore al numero dei posti disponibili;
 - b. in caso di mancato pagamento della prima rata da parte dei candidati collocati utilmente in graduatoria;
 - c. in caso di rinuncia espressa inoltrata su istanza di parte.
5. Per i posti riservati 5% relativi a ciascun percorso PFI 60 si dà luogo allo scorrimento della graduatoria
 - a. in caso di mancato pagamento della prima rata da parte dei candidati collocati utilmente in graduatoria;
 - b. in caso di rinuncia espressa inoltrata su istanza di parte.
6. Per ciascun percorso PFI 30 si dà luogo allo scorrimento della graduatoria:
 - a. qualora il numero dei candidati ammessi al percorso PFI 60 (riserva 5%) della medesima classe, risulti inferiore al numero dei posti disponibili;
 - b. in caso di mancato pagamento della prima rata da parte dei candidati collocati utilmente in graduatoria;
 - c. in caso di rinuncia espressa inoltrata su istanza di parte.
7. A seguito dell'avvio delle lezioni relative al singolo percorso non si dà luogo allo scorrimento delle graduatorie di riferimento.

Articolo 9 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per ogni classe di concorso è nominata, su proposta del Consiglio didattico di ciascun percorso, con propria delibera dal Consiglio del Centro Multidisciplinare per la formazione degli insegnanti e l'innovazione didattica - Teaching and Learning Center.

Articolo 10 – Immatricolazione e tassa di iscrizione

1. L'immatricolazione al percorso universitario di formazione iniziale si perfeziona con l'inserimento dei dati sul portale GOMP e con il pagamento della prima rata della tassa di immatricolazione entro i termini e le modalità indicate con specifico avviso sul sito <https://teachinglearningcenter.uniroma2.it/bandi-accesso-graduatorie-e-attivita-didattiche/>
2. L'importo complessivo della quota di iscrizione al PFI 60 CFU è così fissato:

Rata	Scadenza	Quota ordinaria	Quota con agevolazione contributiva
		Iscritti che non rientrano nelle categorie agevolate	Iscritti ai corsi di laurea magistrale (categorie art. 3, c. 2)
1°	All'immatricolazione	1.000,00 €	1.000,00 €
Imposta di bollo	Da versare all'immatricolazione con la 1° rata	16,00 €	16,00 €
2°	11 maggio 2025	800,00 €	500,00 €
3°	11 giugno 2025	670,00 €	370,00 €
Contributo prova finale		150,00 €	

3. L'importo complessivo della quota di iscrizione al PFI 30 CFU è così fissato:

Rata	Scadenza	Quota ordinaria
1°	All'immatricolazione	750,00 €
Imposta di bollo	Da versare all'immatricolazione con la 1° rata	16,00 €
2°	11 maggio 2025	720,00 €
Contributo prova finale		150,00 €

- I candidati con disabilità certificata pari o superiore al 66% sono esentati dal pagamento delle quote di iscrizione al percorso ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, ad eccezione dell'imposta di bollo.
- Non è previsto, a nessun titolo, il rimborso delle tasse di iscrizione versate.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento amministrativo

- La struttura organizzativa è individuata nel Centro Multidisciplinare per la formazione degli insegnanti e l'innovazione didattica.
- Il responsabile del procedimento è il dott. Giancarlo Di Santi (e-mail: formazione.iniziale.docenti@uniroma2.it).

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata che agirà in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e al D. Lgs. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice della privacy").

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per le finalità indicate nel presente bando. L'Università fornirà agli interessati l'informativa denominata "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione/selezione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi

dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata", rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link: <http://utov.it/s/privacy>.

Articolo 13 – Disposizioni finali e informazioni

1. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata si riserva di adottare provvedimenti di competenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti del requisito per la partecipazione alla selezione. Tutti i candidati, pertanto, sono ammessi con riserva. Dopo l'avvio del corso, l'eventuale esclusione o decadenza di candidati non in possesso dei requisiti di ammissione non determina lo scorrimento della graduatoria.
2. Con riferimento alle procedure di cui al presente bando tutte le comunicazioni pubblicate sul sito <https://teachinglearningcenter.uniroma2.it/bandi-accesso-graduatorie-e-attivita-didattiche/> hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
3. La riattivazione dei percorsi per l'a.a. successivo è subordinata all'autorizzazione dei posti da parte del Ministero dell'Università e Ricerca.
4. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
5. Per informazioni: formazione.iniziale.docenti@uniroma2.it

20 marzo 2025

La Coordinatrice
(Prof.ssa Lucia Ceci)

NOTA 1

Il titolo accademico estero deve essere corredato dalla seguente documentazione (da trasmettere a mezzo mail a formazione.iniziale.docenti@uniroma2.it):

- Attestato di verifica del titolo accademico finale rilasciato dal CIMEA, da richiedere on line al seguente link: <https://cimea-diplome.it/page-diplome>.
- Attestato di corrispondenza del titolo accademico finale scaricabile autonomamente dal candidato a titolo gratuito sulla piattaforma ARDI: <https://ardi.cimea.it/it> (se il paese che ha emesso il titolo è nell'elenco dei firmatari della Convenzione di Lisbona*).
- Attestato di comparabilità del titolo accademico finale rilasciato dal CIMEA, da richiedere on line al seguente link: <https://cimea-diplome.it/page-diplome> (obbligatorio se il paese che ha emesso il titolo non è nell'elenco dei firmatari della Convenzione di Lisbona*).
- Certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera, corredato da traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio, o Diploma Supplement. La traduzione deve essere effettuata secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: <https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all'estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>. In Italia la traduzione ufficiale dovrà essere legalizzata dalla Prefettura.
- Programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa) degli esami di cui sopra con relativa traduzione in lingua italiana.
- Anche i titoli rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede dovranno essere corredati dalla documentazione sopra descritta. Il Decreto Mur 9/3/2024, consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/25/24A01548/SG> semplifica le procedure di comparazione tra i titoli rilasciati dalle istituzioni accademiche della Santa Sede in Italia e da quelle italiane.

N.B.: L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti nel caso non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso.

*Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Santa Sede (Vaticano), Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Regno Unito, Stati Uniti d'America.